

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

Titolo I - Norme generali	3
Capo I - Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi esterni e per gli incarichi a soggetti esterni	3
Articolo 1 - Autorizzazione per incarichi esterni retribuiti ex D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni	3
Articolo 2 - Autorizzazione per incarichi a soggetti esterni ex D.Lgs 165/2001	3
Articolo 3 - Comunicazione obbligatoria incarichi non retribuiti e incarichi retribuiti dei soggetti con contratto di lavoro autonomo	4
Articolo 4 - Rinvii	4
Capo II - Incompatibilità e attività libere o autorizzate	4
Capo III - Impegno orario e compiti formativi	6
Articolo 5 - Compiti formativi	6
Articolo 6 - Impegno orario	8
Capo IV - Valutazione delle attività	8
Capo V - Grado di parentela o di affinità	8
Titolo II - Professori e ricercatori di Ruolo e professori a tempo determinato	8
Capo I - Professori e ricercatori di ruolo	8
Articolo 7 - Ambito e principi ispiratori	8
Articolo 8 - Reclutamento	9
Articolo 9 - Rinvii	9
Capo II - Professori straordinari a tempo determinato	9
Articolo 10 - Ambito, definizione e attività	9
Articolo 11 - Convenzioni	9
Articolo 12 - Reclutamento	9
Articolo 13 - Procedura di valutazione comparativa	9
Articolo 14 - Inquadramento, compenso	10
Articolo 15 - Report annuale e finale e rinnovo	10
Articolo 16 - Rinvii	11
Titolo III - Professori e ricercatori di ruolo in regime di doppia affiliazione	11
Articolo 17 - Definizione	11
Articolo 18 - Convenzioni	11
Articolo 19 - Articolo 1 - Rinvii	12
Titolo IV - Research Professors e Visiting Professors	12
Capo I - Norme generali	12
Articolo 20 - Definizione e attività	12
Articolo 21 - Reclutamento	12
Articolo 22 - Inquadramento, durata e compenso	13
Articolo 23 - Afferenza e supervisione	14
Articolo 24 - Rinvii	14
Capo II - Research Professor – norme specifiche	14
Articolo 25 - Regime di impegno, supervisione e valutazione	14
Articolo 26 - Personale del CNR	15
Articolo 27 - Recesso	15
Titolo V - Assistant Professor e Post Doctoral Fellow	15

Articolo 28 - Definizione e attività.....	15
Articolo 29 - Reclutamento	16
Articolo 30 - Assistant Professor - Procedura di valutazione comparativa.....	16
Articolo 31 - Post Doctoral Fellow - Procedura di valutazione comparativa	21
Articolo 32 - Inquadramento, contratto e compenso	24
Articolo 33 - Report annuale e finale	25
Articolo 34 - Rinvii.....	25
Titolo VI - Altre figure per attività di ricerca	25
Capo III - Borse a progetto	26
Articolo 35 - Definizione e attività.....	26
Articolo 36 - Reclutamento	26
Articolo 37 - Procedura di valutazione comparativa.....	26
Articolo 38 - Inquadramento, compenso, offerta e accettazione	27
Articolo 39 - Report finale	28
Articolo 40 - Rinvii.....	28
Capo IV - Research collaborators	28
Articolo 41 - Definizione.....	28
Articolo 42 - Reclutamento	28
Articolo 43 - Procedura di valutazione comparativa.....	28
Articolo 44 - Inquadramento, compenso e contratto.....	29
Articolo 45 - Rinvii.....	30
Capo V - Research Assistants.....	30
Articolo 46 - Definizione.....	30
Articolo 47 - Reclutamento e procedura di valutazione.....	30
Articolo 48 - Inquadramento, compenso e contratto.....	31
Articolo 49 - Rinvii.....	31
Titolo VII - Incarichi di coordinamento e responsabilità, incaricati della direzione e incaricati della ricerca	31
Capo I - Coordinatori Programmi di Dottorato, Responsabili delle Aree di Ricerca e delle Research Units, Responsabili scientifici di progetti di ricerca	32
Articolo 50 - Definizione e nomina	32
Articolo 51 - Individuazione del fabbisogno	32
Articolo 52 - Indennità.....	32
Capo II - Incaricati del Direttore.....	32
Articolo 53 - Definizione e attività.....	32
Articolo 54 - Conferimento e revoca	32
Titolo VIII - Lecturer e Teaching Assistant	33
Articolo 55 - Definizione e attività.....	33
Articolo 56 - Affidamento di singoli corsi o moduli nei Programmi di Dottorato	33
Articolo 57 - Albo dei collaboratori per singoli moduli.....	35
Articolo 58 - Inquadramento, contratto e compenso	36
Articolo 59 - Rinvio e deroghe.....	36
Titolo IX - Altre figure	36
Capo I - Visiting Scholars.....	36
Articolo 60 - Definizione e attività.....	36
Articolo 61 - Individuazione del collaboratore.....	37
Articolo 62 - Contratto.....	37
Titolo X - Tabelle di supporto e integrazione al regolamento.....	37

TITOLO I - NORME GENERALI

Capo I - Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi esterni e per gli incarichi a soggetti esterni

Articolo 1 - Autorizzazione per incarichi esterni retribuiti ex D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni

1. **SOGGETTI INTERESSATI:** professori e ricercatori di ruolo e professori straordinari a tempo determinato e *Assistant Professor* assunti con contratto di ricercatore a tempo determinato, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno.

OGGETTO: tutti gli incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, conferiti da enti pubblici o privati, quali funzioni didattiche e di ricerca o compiti istituzionali e gestionali, che non rientrino nelle esclusioni previste dall'articolo 53 d.lgs 165/2001 e dall'art 6 comma 10 della legge 240/2010.

2. **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:** da inoltrare all'ufficio competente tramite apposita modulistica inviata via email o consegnata a mano entro e non oltre quindici giorni prima dell'inizio previsto per l'attività, deve indicare:
 - a. il soggetto committente;
 - b. il contenuto e le modalità di svolgimento dell'incarico (periodo, luogo, durata, tipologia contrattuale);
 - c. l'assenza, nell'incarico richiesto, di ostacoli al corretto adempimento dei compiti istituzionali;
 - d. il compenso lordo.
3. **RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE:** l'autorizzazione è disposta, tramite l'ufficio, dal Direttore. L'autorizzazione è rilasciata qualora non emergano elementi tali da far ritenere che l'incarico per il quale è stata inoltrata la richiesta sia incompatibile di diritto o di fatto con lo svolgimento dei compiti istituzionali ovvero in conflitto con le attività o i fini istituzionali dell'Istituto.

Articolo 2 - Autorizzazione per incarichi a soggetti esterni ex D.Lgs 165/2001

1. **SOGGETTI INTERESSATI:** professori e ricercatori di ruolo afferenti a Istituzioni Universitarie inserite nel sistema universitario italiano e dipendenti della pubblica amministrazione (ad eccezione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e di altri dipendenti pubblici cui sia consentito lo svolgimento di attività libero professionali da disposizioni speciali) ai quali l'Istituto intenda conferire incarichi retribuiti per attività di didattica e/o di ricerca.
2. **OGGETTO:** tutti gli incarichi retribuiti che non rientrino nelle esclusioni previste dall'art. 53 d.Lgs 165/2001 e dall'art 6 comma 10 della legge 240 del 2010.

3. **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:** l'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza da parte del dipendente stesso o, in alternativa, da parte dell'Istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In assenza dell'autorizzazione l'Istituto non può conferire gli incarichi in oggetto, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di silenzio assenso.

Articolo 3 - Comunicazione obbligatoria incarichi non retribuiti e incarichi retribuiti dei soggetti con contratto di lavoro autonomo

1. **SOGGETTI INTERESSATI:** tutti i soggetti che abbiano in essere con l'Istituto rapporti di lavoro autonomo a qualsiasi titolo per attività di didattica e/o ricerca.
2. **OGGETTO:**
- a. Incarichi non retribuiti conferiti ai soggetti identificati come affiliati a IMT:
tutti gli incarichi non retribuiti a carattere continuativo o occasionale che siano conferiti in relazione alla qualità di ricercatore o di professore, nell'ambito dei quali il soggetto sia identificato come affiliato a IMT.
- b. Incarichi retribuiti conferiti a soggetti che hanno con IMT un rapporto di lavoro autonomo:
tutti gli incarichi retribuiti e non retribuiti, ad eccezione dei casi esclusi ai sensi del comma 2 del precedente articolo, conferiti da enti pubblici o privati ai soggetti con rapporto di lavoro autonomo, con contratti a tempo definito e con contratti di Assegno di ricerca con IMT.
3. **FINALITA'/PROCEDURA:** la comunicazione deve essere inoltrata all'ufficio competente tramite apposita modulistica, al fine di consentire a IMT di monitorare le attività esterne e verificarne la compatibilità con l'organizzazione delle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto, entro e non oltre 15 gg prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 4 - Rinvii

1. **RINVIO:** per tutto quanto non previsto nel presente Capo si rinvia all'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001 n 165, alla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e alla normativa in materia.

Capo II - Incompatibilità e attività libere o autorizzate

1. **INCOMPATIBILITA' E ATTIVITA' LIBERE O AUTORIZZATE:** la tabella sotto illustra le incompatibilità nelle attività dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito.

ATTIVITA'	professore e ricercatore TEMPO PIENO	professore e ricercatore TEMPO DEFINITO
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli <i>articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297</i> , anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE

disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro.		
<p>ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE</p> <p>Resta fermo quanto disposto dagli <i>articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382</i>, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 dell'art. 6 della L. 240/2010.</p>	INCOMPATIBILE	LIBERA, purché non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza
<ul style="list-style-type: none"> • attività di valutazione e di referaggio, • lezioni e seminari di carattere occasionale, • attività di collaborazione scientifica e di consulenza, • attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, • attività pubblicistiche ed editoriali, • la collaborazione a giornali, riviste o simili; • l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; • la partecipazione a conferenze, convegni e seminari; • incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; • gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; • gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; • gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 	<u>LIBERA MA CONDIZIONATA AL rispetto degli obblighi istituzionali</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • funzioni didattiche e di ricerca, • compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, 	<p>PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali</p> <p>CONDIZIONE NECESSARIA:</p> <p>l'attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con</p>	LIBERA

	<p>l'università di appartenenza</p> <p>l'attività non deve rappresentare detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.</p>	
--	---	--

Capo III - Impegno orario e compiti formativi

Articolo 5 - Compiti formativi

- DEFINIZIONI: i soggetti di cui al comma successivo sono impegnati in compiti formativi, suddivisi in due tipologie di attività:
 - Attività didattica: svolgimento di lezioni e/o esercitazioni in classe inseriti nella programmazione didattica dei Programmi di Studio istituzionali dell'Istituto, nonché attività di tutoraggio e supervisione degli allievi di Dottorato.
 - Attività di organizzazione della didattica e di servizi agli studenti: supporto alle attività svolte dagli organi della Didattica e/o della Ricerca, supporto alla programmazione didattica dei Programmi di Dottorato, supporto agli allievi in relazione all'inserimento nella comunità scientifica, alla mobilità e al Placement.

Il numero di ore per ciascuna delle due tipologie di attività sopra descritte è definito, in base alla categoria funzionale di inquadramento, nel comma successivo.

- AFFIDAMENTO COMPITI FORMATIVI:

CATEGORIA	REGIME DI TEMPO PIENO	REGIME DI TEMPO DEFINITO	FONTI E NOTE
Professore di ruolo	I professori sono tenuti a riservare annualmente non meno di 350 ore (di cui 120 di attività didattica) per lo svolgimento di compiti formativi	I professori sono tenuti a riservare annualmente non meno di 250 ore (di cui 80 di attività didattica) per lo svolgimento di compiti formativi	Legge 240/2010, art 6 e legge 230/2005 art 1 comma 16
Ricercatore di ruolo	I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente non	I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente non	Legge 240/2010, art 6

	meno di 350 ore per lo svolgimento di compiti formativi	meno di 200 ore per lo svolgimento di compiti formativi	
Assistant Professor (assunti con contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dalla legge 240 del 2010)	I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare annualmente non meno di 350 ore per lo svolgimento di compiti formativi	I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare annualmente non meno di 200 ore per lo svolgimento di compiti formativi	Legge 240 del 2010 Secondo quanto disposto nella legge 240 del 2010, il regime di tempo definito è previsto solo per i titolari di contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera a).
Assistant professor (assunti con incarichi di assegno di ricerca così come previsto dalla legge 240 del 2010)	Fino a un massimo di 60 ore di attività didattica.		Regolamento e contratto
Assistant Professor (contratti di collaborazione a progetto: Co.Pro – per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati dall'unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali)	La quantificazione delle ore e la tipologia di attività didattica e/o attività di organizzazione della didattica e di servizi dipende dalla natura del progetto in cui è inquadrato il ricercatore.		Regolamento e contratto
Post-doctoral fellow (assunti con incarichi di assegno di ricerca così come previsto dalla legge 240 del 2010)	Fino a un massimo di 60 ore di attività didattica.		Regolamento e contratto
Post doctoral fellow (contratti di collaborazione a progetto: Co.Pro – per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati dall'unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali)	La quantificazione delle ore e la tipologia di attività didattica e/o attività di organizzazione della didattica e di servizi dipende dalla natura del progetto in cui è inquadrato il ricercatore.		Regolamento e contratto

3. ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE: in via residuale, ulteriori impegni didattici non previsti dal presente capo, saranno retribuiti in relazione alla natura dell'impegno e alla loro durata.

4. RILEVAZIONE: le attività di didattica frontale dei suddetti soggetti, sono oggetto di annotazione in appositi registri da parte dei competenti uffici. Le altre attività rientranti nei compiti formativi sono autocertificate in sede di valutazione annuale/finale e comunque con cadenza annua.

Articolo 6 - Impegno orario

1. MONTE ORE: ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno orario dei professori di ruolo e per i ricercatori di ruolo è fissato in 1500 ore di lavoro annue per il regime a tempo pieno e 750 per il regime a tempo definito.
2. REGIME DI IMPEGNO: la scelta del regime di impegno è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Direttore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Capo IV - Valutazione delle attività

1. VALUTAZIONE: la valutazione delle attività dei soggetti di cui al presente regolamento, anche ai fini di eventuali rinnovi o proroghe contrattuali e di quanto previsto dall'art. 6 commi 7 e 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, viene effettuata secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Capo V - Grado di parentela o di affinità

1. PARENTELA: non possono essere conferiti incarichi di professore di prima e seconda fascia, assegni di ricerca e contratti a qualsiasi titolo a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità (come definito dagli artt. 74 e seguenti del codice civile) fino al quarto grado compreso con un professore dell'Istituto ovvero con il Direttore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto.

TITOLO II - PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO E PROFESSORI A TEMPO DETERMINATO

Capo I - Professori e ricercatori di ruolo

Articolo 7 - Ambito e principi ispiratori

1. AMBITO: il presente Capo si riferisce ai professori e ricercatori di cui all'art. 1, comma 1 del DPR 11 luglio 1980 n. 382.
2. PRINCIPI ISPIRATORI: la definizione dei profili e le modalità di reclutamento dei soggetti di cui al presente titolo devono assicurare la generalità e l'ampia contendibilità dei profili e, più in generale, la conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE).

Articolo 8 - Reclutamento

1. **PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE STRATEGICA:** il documento di programmazione pluriennale strategica stabilisce la dotazione organica dei professori e ricercatori di ruolo.
2. **RECLUTAMENTO:** le procedure di reclutamento del corpo docente sono definite dalla Policy per il reclutamento dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 della l. 30 dicembre 2010, n. 240.
3. **CHIAMATA:** il Direttore, dopo l'accettazione dell'offerta da parte del candidato, dispone la chiamata, previo parere obbligatorio del Consiglio Accademico e delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Rinvii

1. **RINVIO:** per tutto quanto non previsto dal presente regolamento ad altre fonti dell'Istituto, alla normativa vigente in materia e alla l. 30 dicembre 2010, n. 240.

Capo II - Professori straordinari a tempo determinato

Articolo 10 - Ambito, definizione e attività

1. **AMBITO:** il presente Capo disciplina il reclutamento dei professori straordinari a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 12 della legge 230/2005.
2. **DEFINIZIONE:** i professori straordinari a tempo determinato sono soggetti che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale chiamati a svolgere attività di ricerca e didattica presso l'Istituto, nell'ambito di specifici programmi di ricerca, sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati.
3. **ATTIVITA':** le attività dei professori straordinarie sono le medesime previste per i professori ordinari, fermo restando ulteriori specificità previste nello specifico progetto di ricerca.

Articolo 11 - Convenzioni

1. **CONVENZIONI:** le convenzioni di cui all'articolo precedente sono approvate e sottoscritte dal Direttore su proposta o sentito il parere della struttura didattica o della ricerca interessata.

Articolo 12 - Reclutamento

1. **MODALITA':** il reclutamento è effettuato mediante procedure di valutazione comparativa.

Articolo 13 - Procedura di valutazione comparativa

1. **BANDO:** la procedura di valutazione comparativa è preceduta da un bando di selezione pubblica emanato dal Direttore, nei limiti della disponibilità di bilancio e previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i, e deve contenere:

- a. il profilo per i quali si apre la selezione;
 - b. il programma di ricerca nel cui ambito è previsto il reclutamento;
 - c. le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - d. le specifiche modalità di selezione e di valutazione;
 - e. i requisiti richiesti per la partecipazione e l'Area o il Settore Scientifico Disciplinare.
2. **FORME DI PUBBLICITÀ:** l'avviso redatto in italiano e in versione sintetica in inglese, è pubblicato all'Albo On line e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale "Concorsi" in versione sintetica, fatte salve ulteriori forme di pubblicità se previste dalla convenzione o dalla normativa vigente.
 3. **RESEARCH SELECTION COMMITTEE:** il Direttore nomina con proprio decreto il Research Selection Committee. Ogni Research Selection Committee è composto dal Direttore, che lo presiede, o da un suo delegato e da ulteriori due o quattro membri, che possono essere docenti provenienti da università italiane ed estere o esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale. I decreti del Direttore relativi alla nomina dei Research Selection Committee sono pubblicati all'Albo On line della Scuola.
 4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** i candidati devono allegare alla domanda il curriculum della propria attività scientifica e didattica con indicazione delle pubblicazioni e delle principali esperienze di gestione di attività di ricerca e la documentazione che intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, tra cui i testi di cinque pubblicazioni selezionate e i nominativi di tre *referees*.
 5. **CRITERI DI VALUTAZIONE:** la selezione avviene in base a procedura di valutazione comparativa per titoli con criteri di valutazione definiti nel bando. E' sempre richiesta l'ottima conoscenza delle lingua inglese, scritta e parlata.
 6. **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA:** il Research Selection Committee redige una relazione motivata di valutazione comparativa dei candidati e la sottopone al Direttore, che approva gli atti. L'esito della procedura viene pubblicato nell'Albo On line della Scuola.
 7. **STIPULA DEL CONTRATTO:** il Direttore, a seguito della stipula della convenzione di cui all'art. 10, procede alla stipula del contratto, che include eventuali previsioni correlate allo svolgimento dello specifico programma di ricerca (ad es. valutazioni periodiche, specifiche attività).

Articolo 14 - Inquadramento, compenso

1. **INQUADRAMENTO:** i professori di cui al presente Capo, all'atto dell'assunzione, sono inquadrati in un settore scientifico-disciplinare e incardinati in una Area di Ricerca della Scuola. Il trattamento giuridico corrisponde a quello dei professori ordinari.
2. **DURATA DELL'INCARICO:** l'incarico è conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile fino a un periodo massimo complessivo di sei anni, previo rinnovo della convenzione.
3. **COMPENSO:** il trattamento economico è corrispondente a quello dei professori ordinari, con eventuale integrazione economica, ove prevista dalla convenzione.
4. **REGIME DI IMPEGNO ORARIO:** il regime di impegno corrisponde a quello dei professori ordinari.

Articolo 15 - Report annuale e finale e rinnovo

1. REPORT ANNUALE E FINALE - DEFINIZIONE: i Professori straordinari devono presentare con cadenza annua e, in ogni caso, entro sei mesi prima della scadenza del contratto, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte.

Nel caso in cui tra la relazione annua e la relazione finale intercorra un periodo inferiore all'anno, la relazione riferita all'ultimo anno viene sostituita dalla relazione finale.

2. RINNOVO O PROROGA: entro quattro mesi dalla scadenza del contratto, sulla base dell'esito positivo della valutazione finale, come definito da apposito Regolamento, è facoltà del Direttore, previo parere del Responsabile scientifico del programma di ricerca, nei limiti della disponibilità di bilancio e previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i disporre, con proprio provvedimento, il rinnovo del contratto, previa stipula di una nuova convenzione.

Articolo 16 - Rinvii

1. RINVIO: per tutto quanto non definito nel presente regolamento si rinvia alle norme specifiche in materia, all'art. 1 comma 12 della l. 4 novembre 2005 n. 230 e alla l. 30 dicembre 2010, n. 240.

TITOLO III - PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO IN REGIME DI DOPPIA AFFILIAZIONE

Articolo 17 - Definizione

1. SOGGETTI COINVOLTI: professori e ricercatori di ruolo.
2. DEFINIZIONE: si intende "regime di doppia affiliazione" la possibilità per i professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno di svolgere attività di didattica e di ricerca anche presso un ateneo diverso da quello in cui prestano servizio, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, stabilendo le modalità di ripartizione degli oneri.

Articolo 18 - Convenzioni

1. TIPOLOGIE DI CONVENZIONI:

Docenti di altri Atenei in doppia affiliazione con IMT: le convenzioni sono sottoscritte dal Direttore, accertata la disponibilità di bilancio e previa approvazione del/i Centro/i di Responsabilità competente/i.

Docenti di IMT in doppia affiliazione con altri Atenei: le convenzioni sono sottoscritte dal Direttore, previo parere del Consiglio Accademico.

2. DURATA: le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.
3. RECESSO E RISOLUZIONE: ciascuna delle università può recedere unilateralmente dalle convenzioni di cui al presente articolo per sopravvenuti mutamenti delle esigenze didattiche o scientifiche. Nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o il ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito le convenzioni sono soggette a

risoluzione *ipso iure*. In entrambi i casi gli effetti si producono a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

4. **INCOMPATIBILITA'**: per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.
5. **OGGETTO**: le convenzioni stabiliscono:
 - le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore;
 - le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;
 - la modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca;
 - modalità di copertura assicurativa degli interessati e gli obblighi degli stessi in materia di sicurezza prevenzione e salute ai sensi del dlgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - ogni altro elemento utile ai fini della definizione della ripartizione e della posizione.
6. **RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA'**: ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno di ciascuno di essi.

Articolo 19 - Articolo 1 - Rinvii

1. **RINVIO**: per tutto quanto non previsto dal presente titolo si fa riferimento alla normativa vigente.

TITOLO IV - RESEARCH PROFESSORS E VISITING PROFESSORS

Capo I - Norme generali

Articolo 20 - Definizione e attività

1. **DEFINIZIONE E ATTIVITA'**: i soggetti di cui al presente titolo sono docenti, studiosi o professionisti italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica a livello internazionale chiamati a svolgere attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 per cui è prevista, in relazione alla natura dell'attività di insegnamento nei corsi di dottorato di ricerca, che non può prescindere da una formazione alla ricerca e una intensa attività di supervisione e tutoraggio, un incarico forfettario di collaborazione scientifica a diversi livelli di intensità con IMT.

Articolo 21 - Reclutamento

1. **IDENTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO**: in sede di programmazione didattica vengono identificate specifiche esigenze didattiche anche integrative, annuali o pluriennali. In relazione alle esigenze si procede alla stipula di contratti annuali, rinnovabili fino a un massimo di cinque anni, con eminenti

studiosi italiani e stranieri, ai sensi di quanto stabilito dai regolamenti in materia e coerentemente con le precisazioni previste dall'articolo 23 comma 1 della legge 240/2010.

2. **APPROVAZIONE PRELIMINARE DELL'ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO:** approvazione della previsione dell'attività didattica e della proposta di individuazione del suo titolare con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 in programmazione didattica ai sensi di quanto stabilito dai regolamenti in materia. Per le modalità di individuazione del titolare si veda art. 56 del presente regolamento.
3. **AFFIDAMENTO DELL'INCARICO:** l'affidamento dell'incarico è a cura del Direttore, nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i. Il provvedimento di affidamento deve motivare l'opportunità della tipologia di incarico di insegnamento forfettario di cui al presente titolo in relazione alle esigenze dei programmi di dottorato in collegamento con lo sviluppo dell'attività di ricerca delle Aree di Ricerca e/o delle Research Units.
4. **ESPERTO DI CHIARA FAMA:** nel caso in cui il soggetto da chiamare sia un esperto straniero di chiara fama, ai sensi dell'art. 23 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'affidamento dell'incarico è proposto dal Direttore al Consiglio Direttivo, previo parere del Consiglio Accademico. Il Curriculum accademico e scientifico del candidato deve essere pubblicato sul sito Internet della Scuola prima dell'effettivo affidamento.

Articolo 22 - Inquadramento, durata e compenso

1. **INQUADRAMENTO:** l'Istituto stipula con i soggetti di cui al presente Titolo contratti di lavoro autonomo.
2. **DURATA E COMPENSO**

	DURATA (1)	COMPENSO
RESEARCH PROFESSORS, RESEARCH ASSOCIATE PROFESSOR, RESEARCH ASSISTANT PROFESSOR	Contratti annuali rinnovabili fino a un massimo di cinque anni. A cadenza annua il soggetto titolare di tale contratto deve presentare una relazione sulle attività svolte. Il giudizio favorevole della commissione è condizione necessaria per il rinnovo.	Il compenso è definito con delibera del Consiglio Direttivo anche in relazione alla <i>seniority</i> del soggetto chiamato. Per i soggetti stranieri di chiara fama il trattamento economico spettante è definito dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore e previo parere del Consiglio Accademico.
VISTING PROFESSORS	Periodo minimo di un mese all'anno, frazionato o continuo, anche per più anni, fino a un massimo di cinque anni.	Il compenso è definito entro limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo. Ai Visiting professor è possibile riconoscere, in sostituzione del compenso, il solo rimborso delle spese documentate, oltre ad eventuali benefits accessori o un compenso forfettario equiparabile per importo a un

		rimborso spese, il cui limite massimo è definito con delibera del Consiglio Direttivo.
--	--	--

(1) Suddetti incarichi, anche se di durata inferiore a un anno, sono da ricondurre alle attività svolte nel corso dell'intero anno accademico.

Articolo 23 - Afferenza e supervisione

1. I *Research Professor* e i *Visiting Professor* afferiscono a un area di ricerca.


Articolo 24 - Rinvii


1. CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI: i contratti di cui al presente capo non sono soggetti, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n 102.
2. RINVIO: per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'articolo 2222 e seguenti del c.c. e alle norme in materia di lavoro autonomo.

Capo II - Research Professor – norme specifiche

Articolo 25 - Regime di impegno, supervisione e valutazione

- 1.

LIVELLO DI SENIORITY	SOTTOCATEGORIA	REGIME DI IMPEGNO		SUPERVISIONE	REPORT
	Research Professor	Previsto, quando il Research Professor ha incarico prevalente con IMT	Previsto, quando il Research Professor ha incarico parziale con IMT	N.P.	Cadenza triennale e comunque allo scadere del contratto
	Research Associate Professor	Previsto, quando il Research Professor ha incarico prevalente con IMT	Previsto, quando il Research Professor ha incarico parziale con IMT	N.P.	Cadenza triennale e comunque allo scadere del contratto
	Research Assistant Professor	Previsto, quando il Research	Previsto, quando il Research	Supervisione del responsabile	Cadenza annua e comunque

	Professor ha incarico prevalente con IMT	Professor ha incarico parziale con IMT	scientifico di progetto definito in sede contrattuale	allo scadere del contratto
PERCENTUALE DI IMPEGNO DEL IL RESEARCH PROFESSOR PRESSO IMT(1)	100%			

(1) L'impegno dei Research Professors è da considerarsi condiviso tra IMT e l'ente di appartenenza del soggetto.

Articolo 26 - Personale del CNR

- Per il personale del CNR si applica quanto previsto dal d.lgs 127/2003 in materia di Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dalla convenzione quadro stipulata tra IMT e il CNR in merito alla collaborazione per la:
 - definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso IMT e di IMT presso il CNR;
 - messa a disposizione di materiale, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
 - realizzazione della mobilità del personale tra i due enti;
 - attuazione di attività formative e connesse ai corsi di dottorato.

Articolo 27 - Recesso

- RECESSO ANTICIPATO: in seguito alla valutazione delle attività svolte, è facoltà del Direttore, previo parere e/o su proposta del Responsabile di Ricerca o del Responsabile scientifico del programma di ricerca, disporre, con proprio provvedimento, il recesso anticipato dal contratto. Il recesso anticipato può altresì essere disposto qualora vengano meno le attività oggetto del contratto, e qualora non risulti possibile far confluire l'incarico verso lo svolgimento di analoghe attività in ambiti attinenti.

TITOLO V - ASSISTANT PROFESSOR E POST DOCTORAL FELLOW

Articolo 28 - Definizione e attività

- DEFINIZIONE E ATTIVITA': gli *Assistant Professor* e i *Post Doctoral Fellow* sono soggetti con rapporto di lavoro a tempo determinato chiamati a svolgere le attività indicate nel comma 3 del presente articolo. Sono inquadrati con diverse forme contrattuali in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
- PRINCIPI ISPIRATORI: la definizione dei profili e le modalità di reclutamento dei soggetti di cui al presente titolo devono assicurare la generalità e l'ampia contendibilità dei profili e, più in generale, la conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione

dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE).

3. ATTIVITA':

ATTIVITA'	OBIETTIVI
Attività di ricerca	Presentare risultati di attività scientifica innovativa in pubblicazioni, convegni, seminari, workshop di rilevanza nazionale e internazionale in coerenza con le linee di ricerca della Scuola, dell'Area di Ricerca di Afferenza, delle Unità di Ricerca di riferimento e con il progetto di ricerca, ove previsto.
Attività di tutoraggio in favore degli allievi della Scuola	Garantire un'alta qualità di tutoraggio e supervisione in favore degli allievi tramite un contributo diretto allo sviluppo dei percorsi formativi e dei progetti di ricerca degli allievi.
Attività didattica	Garantire un alto livello qualitativo della didattica in coerenza con gli obiettivi della Scuola e dei singoli programmi di studio.
Partecipare attivamente e contribuire allo sviluppo delle attività di valorizzazione della ricerca della Scuola	Partecipare e organizzare/contribuire all'organizzazione delle seguenti attività: conferenze, selezioni e reclutamento, seminari, accordi con altre istituzioni, fundraising e progetti di ricerca o nell'ambito della didattica.

4. SUPERVISIONE: l'attività di ricerca degli Assistant Professor e dei Post Doctoral Fellow è svolta sotto la supervisione del Responsabile scientifico indicato nei singoli contratti.

Articolo 29 - Reclutamento

1. MODALITA': il reclutamento è effettuato mediante procedure di valutazione comparativa organizzate a livello internazionale, nel rispetto dei principi ispiratori di cui al comma 2 dell'articolo 28.
2. PROGETTI DI RICERCA: quando il reclutamento dei soggetti di cui al presente Titolo sia effettuato con contratti di collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere internazionali o sovranazionali, è possibile derogare alle norme del presente regolamento con riferimento alle modalità di selezione, ai requisiti richiesti ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al suo rinnovo, fermo restando il rispetto dei limiti e dei requisiti di legge.

Articolo 30 - Assistant Professor - Procedura di valutazione comparativa

1. BANDO: la procedura di valutazione comparativa è preceduta da un bando di selezione pubblica, emanato dal Direttore, previa approvazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i e nei limiti di bilancio, deve contenere:
 - a. i profili per i quali si apre la selezione e la descrizione di eventuale progetto di ricerca, se presente;
 - b. le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - c. le specifiche modalità di selezione e di valutazione;
 - d. i requisiti richiesti per la partecipazione;
 - e. il numero delle posizioni;
 - f. il/i macro settore/i concorsuali;
 - g. funzioni, diritti e doveri;
 - h. trattamento economico e previdenziale.

Con il medesimo bando possono essere assegnate, sulla base della graduatoria formulata dal *Research Selection Committee*, posizioni con diverso compenso lordo contrattuale, benefits accessori (es: alloggio, mensa), durata e tipologia di rapporto, entro limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto comunque di quanto previsto dalla normativa in materia e dalle norme del presente regolamento.

2. FORME DI PUBBLICITÀ: i bandi, redatti in italiano e in versione sintetica in inglese, sono pubblicati all'Albo On line e in forma sintetica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale "Concorsi", nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge. La versione in inglese è pubblicizzata anche su siti internet internazionali dedicati allo sviluppo delle carriere dei dottori di ricerca e alla mobilità dei ricercatori.
3. RESEARCH SELECTION COMMITTEE: il Direttore nomina con proprio decreto i *Research Selection Committee* che curano le selezioni per macro ambito scientifico/*Job Market*. Ogni *Research Selection Committee* è composto dal Direttore, che lo presiede, o da un suo delegato e da ulteriori due o quattro membri, che possono essere docenti provenienti da università italiane ed estere, esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale, per il macro ambito scientifico di riferimento, professori o ricercatori di ruolo della Scuola o ricercatori residenti. Il Direttore può altresì designare, quali membri aggiuntivi, ricercatori residenti con il compito di coadiuvare le attività di valutazione dei *Research Selection committee*, fermo restando che la valutazione in senso proprio rimane di esclusiva competenza dei soli membri effettivi. L'assenza dei membri aggiuntivi non ostacola il regolare svolgimento delle attività del *Research Selection committee*. I decreti del Direttore relativi alla nomina dei *Research Selection committee* sono pubblicati all'Albo On Line, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge.

In caso di impedimento documentato di uno o più membri del *Research Selection Committee*, il Direttore nomina con proprio decreto uno o più membri supplenti che subentrano per tutte le fasi successive della procedura di valutazione comparativa.

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: la domanda di ammissione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura On line disponibile sul sito web della Scuola.

Nella domanda i candidati devono indicare obbligatoriamente, pena esclusione:

Dati anagrafici: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione,

la cittadinanza, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica e il numero di un documento di identità valido.

Titolo di studio: le informazioni relative al proprio titolo di studio e i nominativi di tre *referee* con l'indicazione del loro ruolo, istituzione di appartenenza e relativo Sito web e indirizzo e-mail;

Allegati: alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum, redatto in modo esaustivo in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte e un *research paper* che verrà presentato nel corso del *Research Seminar* di cui al comma 10 del presente articolo.

In sede di emanazione del bando è facoltà prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a 12, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, che verranno valutate in sede di valutazione dei titoli di cui al comma 6 del presente articolo.

Research statement. ai candidati è richiesto di compilare un Research Statement che indichi i propri interessi di ricerca.

Ai candidati è inoltre richiesto di indicare la data a partire dalla quale saranno disponibili per l'eventuale presa di servizio, il periodo di disponibilità (comunque non superiore a tre anni) e di comunicare se intendono partecipare agli incontri internazionali dedicati al *placement* dei ricercatori, ove esistenti per il *Job market* di riferimento.

Eventuali lettere di referenza dei *referee* di cui sopra non costituiscono materiale obbligatorio per l'ammissione alla selezione, ma sono materiale di valutazione di cui il *Selection Committee* si avvale nelle varie fasi della selezione, anche con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. TITOLO DI STUDIO: sono ammessi a partecipare alle selezioni coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Sono altresì ammessi i possessori di laurea specialistica e magistrale conseguita in Italia o titolo equivalente conseguito all'estero, purché conseguano il titolo di dottore di ricerca entro la data della presa di servizio. In fase di negoziazione verrà verificato il possesso dei titoli dichiarati utili per la tipologia contrattuale proposta (si veda Titolo X TAB. 1).
6. CRITERI DI VALUTAZIONE: nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, ciascun *Selection Committee* definisce i criteri di valutazione riferiti ai titoli e, più in generale, all'intera procedura di selezione, tra cui:

Valutazione dei titoli (considerando la significatività che assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca)

- a. Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'Estero;
- b. qualità scientifica, anche con riferimento a esperienze di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali e/o di svolgimento di attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- c. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- d. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- e. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista,
- f. capacità di organizzazione della ricerca;

- g. generalità e rilevanza dei profili dei candidati;
- h. profilo attitudinale e motivazionale in relazione alle caratteristiche e alle esigenze di sviluppo della Scuola;
- i. esperienza d'insegnamento universitario e di supervisione degli allievi;
- j. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- k. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- l. ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, da considerarsi requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione alla selezione;
- m. Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

Gli elementi di valutazione sono comprovati, tra l'altro, da pubblicazioni su riviste internazionali *peer reviewed* e da lettere di referenza, se pervenute entro la data prevista dal bando.

Valutazione della produzione scientifica (tenendo anche conto della consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale)

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlati;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo del medesimo a lavori in collaborazione.

Indicatori per la valutazione delle pubblicazioni

Le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori:

- a. numero totale delle citazioni;
- b. numero medio delle citazioni per pubblicazione;
- c. "impact factor" totale;
- d. "impact factor" medio per pubblicazione.
- e. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Sulla base della valutazione dei titoli presentati, il *Research Selection Committee* individua i candidati ammessi al primo colloquio (*interview*) attraverso una *preliminary shortlist*, per macro ambito scientifico e/o per *Job Market*, se esistente. La *preliminary shortlist* nonché il diario di svolgimento dell'*interview* sono pubblicati all'Albo Ufficiale e sul sito web della Scuola, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge.

- 7. INTERVIEW: il primo colloquio si svolge, preferibilmente in occasione degli incontri internazionali dedicati al *placement* dei ricercatori, laddove esistano i cosiddetti "Job Market" del settore, ovvero in via telematica, o presso la sede di IMT. Il colloquio in via telematica avviene previa identificazione del

candidato presso rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e, solo in caso di impossibilità, presso sedi universitarie estere riconosciute in ambito internazionale. L'identificazione del candidato e la dichiarazione di corretto svolgimento della prova avviene mediante acquisizione di apposita dichiarazione del funzionario competente che acquisisce copia del documento di identità, in corso di validità, del candidato. Tale dichiarazione è tenuta agli atti della selezione. Viene ammessa a questa fase della selezione una quota compresa tra il 10 e il 20% dei candidati e comunque non inferiore a sei unità.

8. **CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA:** in occasione dei suddetti incontri internazionali, il *Research Selection Committee* può riaprire i termini del bando ammettendo, ai soli fini della partecipazione alla procedura di valutazione, ulteriori candidati, con professionalità correlate al profilo scientifico bandito, in considerazione dell'interesse manifestato nei confronti della Scuola e delle sue attività. Tali candidati, per formalizzare la loro partecipazione, devono inviare i documenti di cui al comma 4, entro il termine definito dal *Research Selection Committee* di riferimento, pena esclusione. Il *Research Selection Committee* provvede, prima della stesura della *final shortlist*, alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al comma 6, dei candidati ammessi con riserva.
9. **FINAL SHORTLIST:** ciascun *Research Selection Committee*, dopo aver concluso la fase della valutazione dei titoli e dell'*interview* relativa a tutti i candidati, inclusi quelli di cui al precedente punto 8, redige una *final shortlist*, strutturata senza graduatoria (*no rank*), diffusa sul sito web della Scuola, in cui vengono inseriti tutti i partecipanti che, all'esito della valutazione dei titoli e dell'*interview*, sono ammessi alla fase successiva della selezione.
10. **RESEARCH SEMINAR:** i candidati presenti nella *final shortlist* sono invitati a presentare un proprio *research paper* (di cui al comma 4 del presente articolo) in un seminario aperto al pubblico (*Research Seminar*) che si svolge presso la Scuola, alla presenza del *Research Selection Committee*. Al *Research Seminar* sono invitati a partecipare la *Faculty* e gli allievi della Scuola.
11. **GRADUATORIE FINALI:** al termine dei *Research seminar*, il *Research Selection Committee* conclude la procedura di valutazione comparativa e redige la graduatoria finale, esprimendo un giudizio complessivo sui singoli candidati che tiene conto della valutazione dei titoli, dell'*interview* e del *Research Seminar*.
12. **APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICITA':** il Direttore approva gli atti di ciascun *Research Selection Committee* ed emana con proprio decreto la graduatoria finale, pubblicata all'Albo On line della Scuola, fatte salve ulteriori forme di pubblicità ove previste per legge. La graduatoria resta valida per un periodo di 36 mesi, salvo diversa disposizione di legge o l'apertura di un nuovo bando nel medesimo macro ambito scientifico e/o *Job Market*.
13. **VERIFICA INFORMAZIONI:** nella fase preliminare della negoziazione, anche al fine di individuare la tipologia contrattuale proponibile, verranno verificati, fermo restando quanto stabilito nel Capo V, i seguenti elementi:
 - attività complessiva svolta con contratti a tempo determinato e/o assegni di ricerca → ai fini della verifica del non superamento del limite previsto dalla normativa vigente alla durata complessiva dei contratti di agli artt. 22 e 24 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (12 anni);
 - attività complessiva svolta con le seguenti tipologie contrattuali: contratti per ricercatore a tempo determinato triennali di cui alla tipologia A dell'art 24 comma 3 della legge 30 dicembre 240 del 2010, assegni di ricerca, borse di studio post-dottorato di cui alla legge 398 del 1989, ovvero analoghi contratti assegni o borse conseguiti in atenei stranieri → ai fini della verifica dei requisiti per l'attribuzione di eventuale contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sullo svolgimento di almeno 36 mesi di attività, anche non continuativi,

- attuale posizione lavorativa;
 - titolo di studio;
 - dichiarazione di provvedere, in caso di stipula del contratto, alla consegna del titolo di studio o della relativa autocertificazione.
14. **NEGOZIAZIONE:** il Direttore, sulla base della graduatoria approvata, procede alla fase della negoziazione al fine di definire per ciascun candidato la tipologia di rapporto, la durata dello stesso e il compenso.
15. **OFFERTA:** la negoziazione si chiude con una proposta formulata dal Direttore e deve specificare le informazioni di cui all'art. 32 comma 2 e una sintesi dei principali altri diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento come definito dalle apposite sezioni del presente regolamento. In caso di mancata accettazione da parte del candidato si procede allo scorrimento della graduatoria.
16. **CHIAMATA:** il Direttore, dopo l'accettazione dell'offerta da parte del candidato, dispone la chiamata, previo parere obbligatorio del Consiglio Accademico e delibera del Consiglio Direttivo, nel caso di stipula di un contratto per ricercatore a tempo determinato.

Articolo 31 - Post Doctoral Fellow - Procedura di valutazione comparativa

1. **BANDO:** la procedura di valutazione comparativa è preceduta da un bando di selezione pubblica, emanato dal Direttore, previa approvazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i e nei limiti di bilancio e deve contenere:
- a. i profili per i quali si apre la selezione e la descrizione di eventuale progetto di ricerca, se presente;
 - b. le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - c. le specifiche modalità di selezione e di valutazione;
 - d. i requisiti richiesti per la partecipazione;
 - e. il numero delle posizioni;
 - f. le attività;
 - g. trattamento economico e previdenziale.

Con il medesimo bando possono essere assegnate, sulla base della graduatoria formulata dal *Research Selection Committee*, posizioni con diverso compenso lordo contrattuale, benefits accessori (es: alloggio, mensa), durata e tipologia di rapporto, entro limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto comunque di quanto previsto dalla normativa in materia e dalle norme del presente regolamento.

2. **FORME DI PUBBLICITÀ:** i bandi, redatti in italiano e in versione sintetica in inglese, sono pubblicati all'Albo On line e in forma sintetica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale "Concorsi", nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge. La versione in inglese è pubblicizzata anche su siti internet internazionali dedicati allo sviluppo delle carriere dei dottori di ricerca e alla mobilità dei ricercatori.
3. **RESEARCH SELECTION COMMITTEE:** il Direttore nomina con proprio decreto i *Research Selection Committee* che curano le selezioni per macro ambito scientifico/*Job Market*. Ogni *Research Selection Committee* è composto dal Direttore, che lo presiede, o da un suo delegato e da ulteriori due o quattro

membri, che possono essere docenti provenienti da università italiane ed estere, esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale, per il macro ambito scientifico di riferimento, professori o ricercatori di ruolo della Scuola o ricercatori residenti. Il Direttore può altresì designare, quali membri aggiuntivi, ricercatori residenti con il compito di coadiuvare le attività di valutazione dei *Research Selection Committee*, fermo restando che la valutazione in senso proprio rimane di esclusiva competenza dei soli membri effettivi. L'assenza dei membri aggiuntivi non ostacola il regolare svolgimento delle attività del *Research Selection Committee*. I decreti del Direttore relativi alla nomina dei *Research Selection Committee* sono pubblicati all'Albo On Line, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge.

In caso di impedimento documentato di uno o più membri del *Research Selection Committee*, il Direttore nomina con proprio decreto uno o più membri supplenti che subentrano per tutte le fasi successive della procedura di valutazione comparativa.

4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** la domanda di ammissione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura On line disponibile sul sito web della Scuola.

Nella domanda i candidati devono indicare obbligatoriamente, pena esclusione:

Dati anagrafici: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica e deve essere indicato il numero di un documento di identità valido;

Titolo di studio: le informazioni relative al proprio titolo di studio e i nominativi di tre *referee* con l'indicazione del loro ruolo, istituzione di appartenenza e relativo Sito web e indirizzo e-mail;

Research statement. ai candidati è richiesto di compilare un Research Statement che indichi i propri interessi di ricerca.

Allegati: alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum, redatto in modo esaustivo in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte e un *research paper* che verrà presentato nel corso della *Presentazione del progetto di ricerca* di cui al comma 7 del presente articolo.

Eventuali lettere di referenza dei *referee* di cui sopra non costituiscono materiale obbligatorio per l'ammissione alla selezione, ma sono materiale di valutazione di cui il *Research Selection Committee* si avvale nelle varie fasi della selezione, anche con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. **REQUISITI DI AMMISSIONE:** sono ammessi a partecipare alle selezioni i laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca prevista. Secondo le disposizioni contenute nei singoli bandi il dottorato di ricerca, anche conseguito all'estero, può costituire requisito obbligatorio ai fini del conferimento dell'incarico. In assenza di tale disposizione il dottorato di ricerca può costituire titolo preferenziale. In fase di negoziazione verrà verificato il possesso dei titoli dichiarati utili per la tipologia contrattuale proposta (si veda Titolo X TAB. 1).
6. **CRITERI DI VALUTAZIONE:** nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, ciascun *Research Selection Committee* definisce i criteri di valutazione riferiti ai titoli e, più in generale, all'intera procedura di selezione, tra cui possono esservi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Valutazione dei titoli (considerando la significatività che assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca)

- a. Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'Estero;
- b. qualità scientifica, anche con riferimento a esperienze di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali e/o di svolgimento di attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- c. capacità di organizzazione della ricerca;
- d. generalità e rilevanza dei profili dei candidati;
- e. profilo attitudinale e motivazionale in relazione alle caratteristiche e alle esigenze di sviluppo della Scuola;
- f. esperienza d'insegnamento universitario e di supervisione degli allievi;
- g. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- h. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- i. ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, da considerarsi requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione alla selezione;

Valutazione della produzione scientifica (tenendo anche conto della consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale)

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlati;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo del medesimo a lavori in collaborazione.

Indicatori per la valutazione delle pubblicazioni

Le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, possono avvalersi anche dei seguenti indicatori:

- a. numero totale delle citazioni;
- b. numero medio delle citazioni per pubblicazione;
- c. "impact factor" totale;
- d. "impact factor" medio per pubblicazione.
- e. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Sulla base della valutazione dei titoli presentati, il *Research Selection Committee* individua i candidati ammessi alla fase di presentazione del progetto di ricerca. La *shortlist* nonché il diario di svolgimento *delle presentazioni* sono pubblicati all'Albo on line della Scuola, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge.

7. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA: la presentazione del *research paper*, allegato alla domanda di partecipazione, la quale può prevedere anche una fase di colloquio conoscitivo del candidato, si svolge presso la sede di IMT con spese a carico del candidato stesso.
8. GRADUATORIE FINALI: il *Research Selection Committee* conclude la procedura di valutazione comparativa e redige la graduatoria finale, esprimendo un giudizio complessivo sui singoli candidati che tiene conto della valutazione dei titoli, dell'*interview* e del *Research Seminar*.
9. APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICITA': il Direttore approva gli atti di ciascun *Research Selection Committee* ed emana con proprio decreto la graduatoria finale, pubblicata all'Albo On line della Scuola, fatte salve ulteriori forme di pubblicità ove previste per legge. La graduatoria resta valida per un periodo di 36 mesi, salvo diversa disposizione di legge o l'apertura di un nuovo bando nel medesimo macro ambito scientifico e/o *Job Market*.
10. VERIFICA INFORMAZIONI: nella fase preliminare della negoziazione, anche al fine di individuare la tipologia contrattuale proponibile, verranno verificati, fermo restando quanto stabilito nel Capo IV, i seguenti elementi:
 - attività complessiva svolta con contratti a tempo determinato e/o assegni di ricerca → ai fini della verifica del non superamento del limite previsto dalla normativa vigente alla durata complessiva dei contratti di agli artt. 22 e 24 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (12 anni);
 - attuale posizione lavorativa;
 - titolo di studio;
 - dichiarazione di provvedere, in caso di stipula del contratto, alla consegna del titolo di studio o della relativa autocertificazione.
11. NEGOZIAZIONE: il Direttore, sulla base della graduatoria approvata, procede alla fase della negoziazione al fine di definire per ciascun candidato la tipologia di rapporto, la durata dello stesso, il compenso e il settore scientifico disciplinare, ove previsto.
12. OFFERTA: la negoziazione si chiude con una proposta formulata dal Direttore e deve specificare le informazioni di cui all'art. 32 comma 2 e una sintesi dei principali altri diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento come definito dalle apposite sezioni del presente regolamento. In caso di mancata accettazione da parte del candidato si procede allo scorrimento della graduatoria.
13. CHIAMATA: il Direttore, dopo l'accettazione dell'offerta da parte del candidato, dispone la chiamata.

Articolo 32 - Inquadramento, contratto e compenso

1. INQUADRAMENTO: gli *Assistant Professor* sono prevalentemente reclutati con contratti di ricercatore a tempo determinato, di Assegni di ricerca, e, in via residuale, con contratti di collaborazione (si veda TITOLO X, TAB 1 per le specifiche).

I *Post Doctoral Fellow* sono reclutati con contratti di Assegno di ricerca e, in via residuale, con contratti di collaborazione.

Le diverse tipologie contrattuali vengono selezionate in relazione agli esiti della negoziazione sulla base della graduatoria approvata e nel rispetto dei requisiti normativi specifici per ciascuna tipologia di impiego.

Gli *Assistant Professor* e *Post Doctoral Fellow* afferiscono alle Aree di ricerca, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico che viene definito in sede contrattuale.

2. **CONTRATTO:** il contratto, stipulato dal Direttore, specifica:
 - a. la tipologia di inquadramento;
 - b. l'Area di Ricerca di appartenenza;
 - c. le attività e gli obiettivi ai sensi dell'art.28 e la relativa supervisione e coordinamento scientifico, nonché l'eventuale specifico progetto di ricerca di riferimento, ove previsto;
 - d. il settore scientifico disciplinare, ove previsto;
 - e. il compenso, secondo quanto definito nel comma successivo;
 - f. la durata del rapporto di lavoro e la possibilità di eventuali rinnovi e/o proroghe;
 - g. altri diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento come definito dal presente regolamento;
 - h. il responsabile scientifico.
3. **COMPENSO:** il compenso lordo contrattuale è definito dal Direttore all'esito della fase di negoziazione con il candidato, in relazione agli esiti della selezione e alla forma contrattuale scelta, nel rispetto delle prescrizioni di legge, del presente regolamento e delle delibere del Consiglio Direttivo con cui se ne determina l'importo minimo e massimo.

Articolo 33 - Report annuale e finale

1. **REPORT ANNUALE E FINALE - DEFINIZIONE:** gli *Assistant Professor* e i *Post Doctoral Fellow* devono presentare con cadenza annua e, in ogni caso, entro sei mesi prima della scadenza del contratto, anche al fine di un eventuale rinnovo del contratto, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte.

Nel caso in cui tra la relazione annua e la relazione finale intercorra un periodo inferiore all'anno, la relazione riferita all'ultimo anno viene sostituita dalla relazione finale.

CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AI 24 MESI: nel caso di contratti di durata complessiva inferiore ai 24 mesi, la relazione finale deve essere consegnata entro 60 giorni dalla scadenza del contratto.

2. **RINNOVO O PROROGA:** entro quattro mesi dalla scadenza del contratto, in relazione all'esito positivo della valutazione finale, come definito da apposito Regolamento, è facoltà del Direttore, previo parere del Responsabile scientifico del programma di ricerca, nei limiti della disponibilità di bilancio e previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i disporre, con proprio provvedimento, il rinnovo o la proroga dei contratti, ove ciò sia consentito dalla normativa vigente.

Articolo 34 - Rinvii

1. **CONTROLLO PREVENTIVO CORTE DEI CONTI:** i contratti di cui al presente capo, qualora conferiti con incarichi di collaborazione, sono soggetti, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n 102.
1. **RINVIO.** Per tutto quanto non definito nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

TITOLO VI - ALTRE FIGURE PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Capo III - Borse a progetto

Articolo 35 - Definizione e attività

1. **DEFINIZIONE:** la Scuola eroga borse a progetto, ai sensi del articolo 4 comma 3 legge 31 luglio 1998 n 210, ad allievi di dottorato non borsisti per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziate o cofinanziate da soggetti terzi.
2. **PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E SUPERVISIONE:** le suddette attività sono collocate nell'ambito di specifici progetti di ricerca il cui coordinamento scientifico è affidato al Responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Articolo 36 - Reclutamento

1. **MODALITA':** il reclutamento avviene attraverso procedure di valutazione comparativa.

Articolo 37 - Procedura di valutazione comparativa

1. **BANDO:** la procedura di valutazione comparativa è preceduta da un bando di selezione, emanato dal Direttore, previa approvazione del/i Centro/i di Responsabilità competente/i e nei limiti di bilancio e deve contenere:
 - a. i profili per i quali si apre la selezione;
 - b. la descrizione del progetto di ricerca;
 - c. le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - d. le specifiche modalità di selezione e di valutazione;
 - e. i requisiti richiesti per la partecipazione;
 - f. il numero delle posizioni.
2. **REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:** per la partecipazione alle selezioni sono richiesti, tra l'altro, i seguenti requisiti:
 - a. laurea quinquennale o specialistica in materie attinenti il profilo;
 - b. esperienza nel settore attinente il profilo;
 - c. curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - d. ottima conoscenza della lingua inglese;
 - e. essere regolarmente iscritto a un programma di dottorato di ricerca in Italia, ma non titolare di borsa di studio.
3. **FORME DI PUBBLICITÀ:** i bandi, redatti in italiano e in versione sintetica in inglese, sono pubblicati all'Albo On line e in forma sintetica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale "Concorsi".

RESEARCH SELECTION COMMITTEE: il Direttore nomina con proprio decreto il *Research Selection Committee* incaricato della valutazione, composto da almeno un professore o ricercatore di ruolo e da ulteriori due membri, che possono essere docenti provenienti da università italiane ed estere, esperti di

comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale, per il macro ambito scientifico di riferimento, nonché ricercatori residenti della Scuola.

In caso di impedimento documentato di uno o più membri del *Research Selection Committee*, il Direttore nomina con proprio decreto uno o più membri supplenti che subentrano per tutte le fasi successive della procedura di valutazione comparativa.

4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** la domanda di ammissione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura On line disponibile sul sito web della Scuola.

Nella domanda i candidati devono indicare obbligatoriamente pena esclusione:

Dati anagrafici: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica e deve essere indicato il numero di un documento di identità valido;

Titolo di studio: le informazioni relative al proprio titolo di studio e al programma di dottorato in corso di conseguimento;

Research statement: ai candidati è richiesto di compilare un Research Statement che indichi i propri interessi di ricerca;

Allegati: alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum, redatto in modo esaustivo in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte, certificazione/autocertificazione attestante lo status di studente di dottorato.

5. **TITOLO DI AMMISSIONE:** sono ammessi a partecipare alle selezioni coloro che siano in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale e che siano regolarmente iscritti a un programma di dottorato di ricerca in Italia, ma non titolare di borsa di studio.
6. **VERIFICA DEI REQUISITI:** sulla base della valutazione dell'ammissibilità dei titoli presentati, vengono individuati i candidati ammessi al colloquio attraverso una *shortlist*. La *shortlist* nonché il diario di svolgimento dei colloqui sono diffusi sul sito web della Scuola, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge.
7. **COLLOQUIO:** il colloquio, il quale può prevedere una fase di discussione del Research statement presentato e dei percorsi di studio ottenuti o in corso di conseguimento, si svolge presso la sede di IMT con spese a carico del candidato stesso.
8. **FINAL SHORTLIST:** il *Research Selection Committee*, dopo aver concluso la fase della valutazione dei colloqui, redige una graduatoria finale.
9. **APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICITA':** il Direttore approva gli atti ed emana con proprio decreto la graduatoria finale, pubblicata all'Albo On line, fatte salve ulteriori forme di pubblicità ove previste per legge. Le graduatorie restano valide per un periodo di 12 mesi.

Articolo 38 - Inquadramento, compenso, offerta e accettazione

1. **INQUADRAMENTO:** vengono conferite borse a progetto per attività di ricerca.
2. **COMPENSO:** il compenso lordo contrattuale è definito nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle delibere del Consiglio Direttivo.

3. DURATA: la borsa a progetto può avere durata massima fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca e comunque fino al termine del progetto di ricerca. La durata minima è stabilita in mesi 6 (continuativi).
4. L'aver usufruito di una borsa a progetto non preclude la possibilità di beneficiare in seguito di altre borse della stessa tipologia.

Articolo 39 - Report finale

1. REPORT FINALE - DEFINIZIONE: i *Borsisti a progetto* devono presentare entro un mese dalla scadenza della borsa, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte.

Articolo 40 - Rinvii

1. RINVIO: per tutto quanto non definito nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di borse di studio.

Capo IV - Research collaborators

Articolo 41 - Definizione

1. DEFINIZIONE: i *Research collaborators* sono soggetti cui vengono conferiti incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca e/o di supporto alla ricerca anche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi.

Articolo 42 - Reclutamento

1. MODALITA': il reclutamento avviene tramite valutazione comparativa.
2. PROGETTI DI RICERCA: quando il reclutamento sia effettuato nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali è possibile derogare alle norme del presente regolamento con riferimento alle modalità di selezione, ai requisiti richiesti ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al suo rinnovo, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge.

Articolo 43 - Procedura di valutazione comparativa

1. BANDO: la procedura di valutazione comparativa è preceduta da un bando di selezione pubblica emanato dal Direttore, previa autorizzazione del/i Centro/i di Responsabilità competente/i e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il bando deve specificare:
 - a. la definizione dell'incarico da svolgere motivato in relazione alle esigenze delle Aree di ricerca e/o a specifici progetti di ricerca;
 - b. i requisiti specifici richiesti dalla posizione in oggetto;
 - c. il numero di posizioni;
 - d. l'inquadramento contrattuale e l'importo;

- e. la durata dell'incarico;
- f. l'indicazione del compenso e dei benefit accessori definiti entro limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo;
- g. l'area di interesse specifica;
- h. i criteri di valutazione delle candidature;
- i. le modalità e il termine entro il quale i candidati possono presentare la propria candidatura avvalendosi eventualmente di apposite procedure on line.

In caso di affidamento di incarichi per attività di supporto ad attività di ricerca si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ovvero affidare tali incarichi a soggetti in possesso della laurea triennale, restando ferma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

- 2. **FORME DI PUBBLICITA'**: l'avviso di selezione viene pubblicato all'albo on line di IMT. Nel caso di conferimento di assegni di ricerca i bandi vengono resi pubblici sul sito del Ministero dell'Unione Europea.
- 3. **RESEARCH SELECTION COMMITTEE**: la commissione è nominata dal Direttore ed è composta dal Direttore, o suo delegato appositamente nominato, e altri due membri, docenti provenienti da università italiane ed estere o esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale o ricercatori residenti.
- 4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**: nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare obbligatoriamente:

Dati anagrafici: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica e deve essere indicato il numero di un documento di identità valido;

Titolo di studio: le informazioni relative al proprio titolo di studio e alla loro posizione lavorativa attuale;

Allegati: alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum, redatto in modo esaustivo in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte, nonché, ove richiesto, eventuali progetti di ricerca;

Research statement: ai candidati è richiesto di compilare un Research Statement che indichi i propri interessi di ricerca.

- 5. **VALUTAZIONE COMPARATIVA**: la valutazione viene effettuata sulla base di criteri stabiliti nell'avviso di selezione.
- 6. **GRADUATORIA**: la graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore, viene pubblicata all'albo on line e rimane in vigore per 12 mesi dalla sua approvazione.

Articolo 44 - Inquadramento, compenso e contratto

- 1. **INQUADRAMENTO**: la Scuola stipula con i soggetti di cui al presente titolo un contratto di lavoro autonomo (contratti di collaborazione a progetto) nel caso di progetti finanziati da terzi o conferisce Assegni di ricerca (per le specifiche sulle tipologie contrattuali si veda TITOLOX, TAB 2).

2. **COMPENSO:** il compenso lordo contrattuale è definito in sede di emanazione del bando, nel rispetto delle prescrizioni di legge, del presente regolamento e delle delibere del Consiglio Direttivo.
3. **CONTRATTO:** il contratto, stipulato dal Direttore, deve specificare durata luogo e oggetto della prestazione e deve contenere un'apposita clausola che, nel caso in cui tale collaborazione sia finanziata con fondi provenienti da finanziatori esterni e legati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, autorizzi IMT, qualora vengano meno i finanziamenti previsti, a recedere dal contratto, con corresponsione al collaboratore del compenso relativo all'attività svolta fino al momento del recesso.

Articolo 45 - Rinvii

4. **CONTROLLO PREVENTIVO CORTE DEI CONTI:** i contratti di cui al presente capo sono soggetti, ove previsto, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n 102.
5. **RINVIO:** Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'art. 2222 c.c. e alle norme in materia di lavoro autonomo e dalla normativa sugli assegni di ricerca.

Capo V - Research Assistants

Articolo 46 - Definizione

1. **DEFINIZIONE:** i Research Assistants sono soggetti cui vengono conferiti incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di specifiche attività di supporto alla ricerca anche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. Suddetti incarichi sono di natura meramente occasionale e di breve durata, per i quali è corrisposto un compenso equiparabile ad un rimborso spese forfetario.
2. **PROGETTI DI RICERCA:** quando il reclutamento sia effettuato nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali è possibile derogare alle norme del presente regolamento con riferimento alle modalità di selezione, ai requisiti richiesti ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al suo rinnovo, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge.

Articolo 47 - Reclutamento e procedura di valutazione

3. **PROPOSTA:** i suddetti incarichi possono essere proposti dalla Faculty residente della Scuola, dal Direttore e dai Responsabili delle Aree di Ricerca, con le modalità previste nel Regolamento in materia di utilizzo dei fondi individuali di ricerca.
4. **SOGGETTI:** i contratti di cui al presente capo possono essere stipulati con:
 - professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato,
 - titolari degli assegni di ricerca;
 - studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti del corso di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
 - professori a contratto di cui all'articolo 23 della legge 240 del 2010

- personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purchè in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni enti o imprese, purchè sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi;
- partecipanti a progetti di ricerca finanziati dall'unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali.

AFFIDAMENTO: gli incarichi di cui al presente comma vengono affidati mediante provvedimento del Direttore il quale stabilisce l'importo, la durata e l'oggetto contrattuale.

In caso di affidamento di incarichi per attività di supporto ad attività di ricerca si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ovvero affidare tali incarichi a soggetti in possesso della laurea triennale, restando ferma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Nel caso di partecipazione a progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere si applicano le norme previste da suddetti bandi.

Articolo 48 - Inquadramento, compenso e contratto

1. **INQUADRAMENTO:** la Scuola stipula con i soggetti di cui al presente titolo un contratto di lavoro autonomo.
2. **COMPENSO:** il compenso è stabilito dal Direttore e deve essere equiparabile a un rimborso spese forfettario.
3. **CONTRATTO:** il contratto, stipulato dal Direttore, deve specificare durata luogo e oggetto della prestazione e deve contenere un'apposita clausola che, nel caso in cui tale collaborazione sia finanziata con fondi provenienti da finanziatori esterni e legati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, autorizzi IMT, qualora vengano meno i finanziamenti previsti, a recedere dal contratto, con corresponsione al collaboratore del compenso relativo all'attività svolta fino al momento del recesso.

Articolo 49 - Rinvii

1. **CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI:** i contratti di cui al presente capo sono soggetti, ove previsto, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n 102.
2. **RINVIO:** per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'art. 2222 e seguenti c.c. e alle norme in materia di lavoro autonomo.

TITOLO VII - INCARICHI DI COORDINAMENTO E RESPONSABILITA', INCARICATI DELLA DIREZIONE E INCARICATI DELLA RICERCA

Capo I - Coordinatori Programmi di Dottorato, Responsabili delle Aree di Ricerca e delle Research Units, Responsabili scientifici di progetti di ricerca

Articolo 50 - Definizione e nomina

1. DEFINIZIONE: quando non si avvalga di propri professori di ruolo o ricercatori residenti, la Scuola conferisce incarichi per lo svolgimento delle funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti ai Coordinatori dei Programmi di Dottorato e ai Responsabili delle Aree di Ricerca e delle Research Units o per il coordinamento scientifico di specifici progetti di ricerca.
2. NOMINA:

CATEGORIA	COMPETENZA
Coordinatori dei Programmi di dottorato	La nomina è di competenza del Consiglio Direttivo
Responsabili delle Aree di Ricerca	La nomina è di competenza del Consiglio Direttivo
Responsabili delle Research Units (unità di ricerca di natura progettuale e/o tematica)	La nomina è di competenza del Direttore mediante Decreto
Responsabile scientifico del progetto di ricerca	Viene identificato dai singoli progetti di ricerca

Articolo 51 - Individuazione del fabbisogno

1. DEFINIZIONE DELLE RISORSE: nell'ambito del bilancio di previsione, il Consiglio Direttivo definisce le risorse destinate a tale scopo con riferimento ai Programmi di Dottorato e alle Aree di Ricerca.

Articolo 52 - Indennità

1. INDENNITA': il Consiglio Direttivo può deliberare il riconoscimento per tali incarichi di indennità, di norma erogate su base annua in base all'effettivo periodo di copertura dell'incarico.

Capo II - Incaricati del Direttore

Articolo 53 - Definizione e attività

1. DEFINIZIONE: il Direttore può designare, nell'ambito dei componenti degli organi della Scuola o dei professori o della *Faculty* residente, incaricati che coadiuvano la Direzione nello svolgimento di specifiche attività istituzionali in ambito scientifico.
2. INDENNITA': gli incaricati non percepiscono alcuna indennità o compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti della Scuola.

Articolo 54 - Conferimento e revoca

1. **AFFIDAMENTO INCARICO:** il conferimento e la revoca di tali incarichi sono di competenza della Direzione e sono disposti su base esclusivamente fiduciaria.

TITOLO VIII - LECTURER E TEACHING ASSISTANT

Articolo 55 - Definizione e attività

1. **DEFINIZIONE:** la Scuola può conferire incarichi di insegnamento per la titolarità e/o lo svolgimento di singoli corsi o moduli didattici nei propri Programmi di Dottorato a soggetti individuati ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre, n. 240. Suddetti incarichi, anche se di durata inferiore a un anno, sono da ricondurre alle attività svolte nel corso dell'intero anno accademico.
2. **ATTIVITA':** consiste nello svolgimento di attività di didattica frontale nei corsi di studio di IMT; nell'affidamento dell'incarico si intende compreso l'impegno del docente a rendersi disponibile a rispondere alle richieste di approfondimento degli allievi o dei corsisti con riferimento agli argomenti oggetto di insegnamento e, più in generale, ad un proficuo confronto sul piano scientifico durante l'intero anno accademico nel quale ha svolto l'incarico.

L'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Articolo 56 - Affidamento di singoli corsi o moduli nei Programmi di Dottorato

1. **AFFIDAMENTI A INTERNI**

PROPOSTA: la proposta di affidamento viene fatta in sede di programmazione didattica.

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO: il Direttore, affida, con proprio provvedimento, gli incarichi didattici ai professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato, agli Assistant Professor e Post Doctoral Fellow.

2. **CONFERIMENTO DIRETTO AD ESTERNI**

SOGGETTI: possono essere titolari di contratti per attività di insegnamento i dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, i titolari di pensione, i lavoratori autonomi con reddito annuo lordo non inferiore a € 40.000.

PROPOSTA: tenuto conto della specificità dei corsi e dei moduli organizzati dalla scuola e della particolarità degli argomenti trattati, in sede di programmazione didattica può essere proposto, secondo quanto previsto dai regolamenti della Scuola in materia, l'affidamento di incarichi a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale o scientifico.

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO: l'affidamento dell'incarico è a cura del Direttore, nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i, viene inoltre acquisito il parere del Nucleo di valutazione sulla congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di cui all'articolo 23 comma 1 della legge 240/2010.

ESPERTO DI CHIARA FAMA: nel caso in cui il soggetto da chiamare sia un esperto straniero di chiara fama, ai sensi dell'art. 23 comma 3 legge 240 del 2010, l'affidamento dell'incarico è proposto dal Direttore al Consiglio Direttivo, previo parere del Consiglio Accademico, nei limiti della disponibilità di bilancio previa

autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i. Il Curriculum accademico e scientifico del candidato deve essere pubblicato sul sito Internet della Scuola prima dell'effettivo affidamento.

CRITERI E MODALITA': il provvedimento di affidamento dell'incarico deve contenere il dettaglio delle attività di cui all'articolo precedente e deve essere ricondotto ad almeno uno dei seguenti criteri:

- a. quando l'incaricato risulti essere un esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- b. quando l'incaricato risulti essere un docente, studioso o professionista straniero di chiara fama.

3. SELEZIONE

SOGETTI: coloro che non rientrano nelle specifiche del comma 1 e 2 del presente articolo.

PROPOSTA: la proposta di apertura di procedura di selezione viene fatta in sede di programmazione didattica per quei moduli o corsi non altrimenti affidati. La programmazione didattica contiene le seguenti informazioni rilevanti ai fini della selezione:

- a. il ciclo o edizione di riferimento;
- b. la denominazione del programma di studio;
- c. il settore scientifico disciplinare, e i settori affini ai sensi della normativa vigente, inerente l'attività didattica da svolgere;
- d. definizione dell'incarico da svolgere motivato in relazione a specifiche necessità di insegnamento nei Programmi di Dottorato, in termini di titolo del corso da svolgere, abstract e numero di ore;
- e. l'indicazione del profilo oggetto della selezione, secondo quanto previsto in programmazione didattica e i requisiti specifici richiesti dalla posizione in oggetto (in particolare la capacità di svolgere lezioni in lingua inglese);
- f. i criteri e le modalità in base alle quali verrà svolta la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum vitae dei candidati.

APPROVAZIONE: l'approvazione e l'emanazione dell'avviso di selezione compete al Direttore nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i.

AVVISO DI SELEZIONE:

l'avviso di selezione, emanato dal Direttore, deve contenere, in aggiunta a quanto previsto nella proposta di apertura della posizione:

- a. l'indicazione del compenso e dei benefit accessori definiti entro limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo;
- b. il termine entro il quale i candidati possono presentare o aggiornare la propria candidatura avvalendosi del sistema di raccolta permanente denominato JOIN IMT.

PUBBLICITÀ: l'avviso di selezione viene pubblicato all'Albo On line di IMT. Tutti i candidati che avranno già presentato domanda per la categoria rilevante saranno contattati per email all'indirizzo da loro stessi indicato nella domanda al fine di consentire loro di procedere ad un eventuale aggiornamento della domanda.

JOIN IMT:

Definizione: Join IMT è un sistema permanente di raccolta di candidature online, accessibile mediante link permanente sulla *homepage* del sito web della Scuola che consente a tutti gli interessati di presentare in ogni momento dell'anno la propria candidatura con riferimento a rapporti di lavoro autonomo rientranti nelle seguenti categorie:

- a. *Lecturer,*
- b. *Teaching Assistant.*

Obiettivo: estendere il bacino di reclutamento consentendo di raccogliere candidature su base permanente e supportare un meccanismo di valutazione comparativa trasparente.

Candidature: la candidatura è specifica per categoria di posizione ed include tutti gli elementi necessari alla valutazione del profilo. Le domande di ammissione raccolte con tali modalità sono valide e tenute agli atti per un anno dalla data di registrazione. I candidati possono comunque aggiornare il proprio profilo in ogni momento: in tale caso la nuova candidatura sostituisce l'originaria candidatura agli atti e acquisisce nuovamente validità per i dodici mesi successivi. Le candidature richiedono l'inserimento dei dati necessari alla valutazione comparativa secondo i criteri stabiliti dall'avviso di selezione per ciascuna categoria.

CANDIDATURA: nella domanda di partecipazione, presentata tramite la form JOIN IMT i candidati devono indicare obbligatoriamente:

Dati anagrafici e posizione lavorativa: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica. I candidati sono altresì tenuti a fornire le informazioni relative alla loro posizione lavorativa attuale.

Contenuti specifici inerenti la posizione in oggetto:

I candidati sono tenuti a indicare obbligatoriamente:

- a. il Programma di Dottorato di interesse tra quelli specifici della Scuola;
- b. il periodo di disponibilità;
- c. il settore scientifico disciplinare per cui il candidato presenta la domanda e l'elencazione delle materie afferenti al settore scientifico disciplinare.

Allegati alla domanda on line: alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum vitae, redatto in modo esaustivo, che includa le esperienze professionali e le attività scientifiche svolte e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; i candidati possono altresì presentare altra documentazione che ritengano utile ai fini della valutazione.

VALUTAZIONE COMPARATIVA: la selezione viene effettuata dal Direttore, o suo delegato appositamente nominato, e altri due membri docenti provenienti da università italiane ed estere o esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature per la posizione e nell'ambito di riferimento, sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione. La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore, viene pubblicata sul sito della Scuola e rimane vigente 12 mesi dalla sua approvazione.

Articolo 57 - Albo dei collaboratori per singoli moduli

4. **DEFINIZIONE:** è istituito un Albo di coloro cui sono stati conferiti incarichi a norma del comma 3 dell'articolo precedente.

5. **SOGGETTI ISCRITTI:** ai soggetti iscritti nell'Albo possono essere conferiti incarichi dal Direttore, su proposta del Coordinatore del Programma di Dottorato interessato, senza necessità di partecipare ad una nuova selezione comparativa, in deroga a quanto stabilito dall'articolo precedente.

L'iscrizione all'Albo è disposta contestualmente al conferimento del primo incarico ed è valida per i due anni accademici successivi.

6. **CONDIZIONI DI ISCRIZIONE:** sono condizioni di iscrizione all'Albo:
- la valutazione positiva dell'attività didattica svolta;
 - la disponibilità al confronto scientifico e didattico dimostrata nei confronti di allievi e/o corsisti della Scuola durante l'intero anno accademico.

La valutazione di cui al primo punto del presente comma, se positiva, è sancita tramite la proposta di affidamento in programmazione didattica.

Articolo 58 - Inquadramento, contratto e compenso

- INQUADRAMENTO:** la Scuola stipula, con i soggetti cui sono affidati i singoli corsi e/o moduli, contratti per attività di insegnamento, disciplinati dall'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240
- COMPENSO:** il compenso è determinato con riferimento al numero di ore di insegnamento previste, secondo condizioni uniformi per categorie di insegnamento, stabilite con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa in materia.

L'autorizzazione della spesa è di competenza del/i Responsabile/i del/i Centro/i di Responsabilità, nel rispetto dei limiti di bilancio.

- STIPULA:** la stipula dei contratti è di competenza del Direttore.

Articolo 59 - Rinvio e deroghe

- CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI:** i contratti di cui al presente capo non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
- RINVIO:** per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti e in particolare all'art. 2222 c.c. e seguenti e alle norme in materia di lavoro autonomo.

TITOLO IX - ALTRE FIGURE

Capo I - Visiting Scholars

Articolo 60 - Definizione e attività

- DEFINIZIONE E ATTIVITA':** l'Istituto può avvalersi di collaboratori a titolo gratuito per specifiche attività di supporto alla ricerca e/o alla didattica, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per

viaggio, vitto e alloggio in occasione delle attività svolte in favore dell'Istituto, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti dell'Istituto.

Articolo 61 - Individuazione del collaboratore

1. **RICHIESTA:** la richiesta è presentata al Direttore, che ne valuta l'approvazione, e deve essere motivata con riferimento all'attività che il soggetto proposto è destinato a svolgere.

Articolo 62 - Contratto

1. **AFFIDAMENTO DELL'INCARICO:** la collaborazione è formalizzata con un contratto sottoscritto dal Direttore e dal contraente, nel quale si specifica il tipo di attività prevista e la gratuità della stessa, l'eventuale diritto a *benefits* accessori, nel rispetto di quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, e il riconoscimento del rimborso spese, se previsto.

TITOLO X - TABELLE DI SUPPORTO E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO

1. **TAB. 1:** Ove non definito nelle singole sezioni, si rimanda alla tabella seguente per le specifiche delle varie tipologie contrattuali affrontate

	Ricercatore tempo determinato	Assegno di Ricerca	Borse a progetto	Contratto di collaborazione
Normativa di riferimento	Articolo 24 legge 240/2010	Articolo 22 legge 240/2010 e DM 102 9 marzo 2011	Articolo 4 comma 3 legge 31 luglio 1998 n. 210	D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 articolo n 7
Inquadramento	- contratto di ricercatore a tempo determinato - Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola e il ricercatore è di diritto privato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro subordinato per quanto non regolato dalla legge.	Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca	Borse per attività di ricerca su specifici progetti. La borsa è conferita con decreto del Direttore della Scuola, che specifica gli impegni cui il titolare è tenuto.	Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola e il ricercatore è di lavoro autonomo ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di contratti di collaborazione. Il titolare di tale contratto presta la propria opera personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, fermo restando il potere di coordinamento nell'interesse del committente, che spetta al Responsabile Scientifico e, nel caso di progetti finanziati o cofinanziati da terzi, al responsabile scientifico del progetto di ricerca.
Categoria funzionale	Assistant Professor	Assistant Professor, Post doctoral fellow, Research Collaborator	Borsisti a progetto	Assistant Professor, Post doctoral fellow, Research Collaborator, Research Professor, Visiting Professor
Attribuibile A....	- Coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. - Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente unitamente a un curriculum vitae scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione, purché il titolo di dottore di ricerca sia conseguito entro la data della presa di servizio. - per le specifiche si veda Tab. 2	- I laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca prevista. Secondo le disposizioni contenute nei singoli bandi il dottorato di ricerca può costituire requisito obbligatorio ai fini del conferimento di assegni di ricerca. In assenza di tale disposizione il dottorato di ricerca può costituire titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni L'assegno può essere conferito a candidati in possesso di analogo titolo conseguito all'estero e dichiarato equivalente al titolo italiano dal Selection Committee, ai soli fini del concorso.	Studenti di dottorato in possesso quindi del titolo di Laurea Magistrale o specialistica che però non stiano usufruendo di borsa di studio	I presenti contratti possono essere stipulati con partecipanti a progetti di ricerca finanziati dall'unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali
Incompatibilità	- Sono esclusi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. - Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il contratto di cui al presente Capo è incompatibile con lo svolgimento del dottorato di ricerca, non può essere cumulato con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della L. 27 dicembre 1997 n.449 e non può essere cumulato con analoghi contratti, anche a tempo determinato, presso altre università.	- Non possono essere conferiti a dipendenti di ruoli cui all'articolo 22 comma 1 della legge 240/2010 - Gli assegni di ricerca non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e destinate a integrare l'attività di ricerca con soggiorni all'estero. - Ai pubblici dipendenti, possono essere attribuiti assegni di ricerca, ove questi siano posti in aspettativa senza assegni per tutta la durata della collaborazione all'attività di ricerca dall'Amministrazione di appartenenza. Il contratto si risolve di diritto se l'aspettativa non è concessa entro 3 mesi dalla data di inizio dell'attività. - La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa di specializzazione medica, in Italia o all'estero.	- La borsa non può essere cumulata con la fruizione di assegni di ricerca e altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista.	
Offerta: specifiche integrative	La proposta formulata dal Direttore in fase di negoziazione, deve contenere le indicazioni in merito all'impegno orario e ad eventuale trattamento economico integrativo.	La proposta formulata dal Direttore in fase di negoziazione, deve contenere le indicazioni in merito all'impegno orario e ad eventuale trattamento economico integrativo.		La proposta formulata dal Direttore in fase di negoziazione, deve contenere le indicazioni in merito all'impegno orario e ad eventuale trattamento economico integrativo.
Contratto. Specifiche integrative	Il contratto deve contenere: - Il regime di impegno orario e il trattamento economico aggiuntivo; - l'indicazione del periodo di prova, quantificato in misura percentuale alla durata del contratto e comunque non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte; - un'apposita clausola che specifichi che, qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività già svolta.			Il contratto deve prevedere un'apposita clausola che specifichi che, qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività già svolta.
Compenso	Si veda Tab. 2	Si veda Tab. 3	l'importo della borsa è determinato dal Direttore con il decreto che apre la selezione.	il compenso è definito dal Direttore in sede di negoziazione nei limiti di importo definiti dal Consiglio Direttivo.
Durata	Si veda Tab. 2	L'assegno di ricerca ha durata compresa tra uno e tre anni e può essere rinnovato per una durata complessiva non superiore a quattro anni.	La borsa di studio ha durata pari alla durata del progetto e comunque entro il conferimento del titolo ed è sottoposta a valutazione annuale e finale	La durata del contratto è vincolata alle disposizioni contenute nel bando di finanziamento.
Rinnovo	La possibilità di rinnovo o proroga, ove consentito dalla legge, è subordinata all'esito della valutazione dell'attività svolta dal ricercatore, nel rispetto dei vincoli programmatici e nel rispetto dei vincoli di legge (ove previsti). Per i dettagli riguardanti la fase della valutazione si rimanda ad apposito regolamento	La possibilità di rinnovo è subordinata all'esito della valutazione dell'attività svolta dal ricercatore, nel rispetto dei vincoli programmatici e nel rispetto dei vincoli di legge (ove previsti). Per i dettagli riguardanti la fase della valutazione si rimanda ad apposito regolamento	non previsto	La possibilità di proroga è subordinata all'esito della valutazione dell'attività svolta dal ricercatore, nel rispetto dei vincoli programmatici e nel rispetto dei vincoli di legge (ove previsti) e deve essere debitamente motivata in relazione al permanere delle esigenze dell'Area di ricerca con riferimento alle specifiche attività o progetti di ricerca per cui il collaboratore è stato reclutato. Per i dettagli riguardanti la fase della valutazione si rimanda ad apposito regolamento.
Risoluzione	Nei casi previsti dalla legge per i rapporti di lavoro dipendente.	Qualora il titolare dell'assegno non prosegua l'attività di ricerca prevista senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Direttore può disporre la risoluzione del contratto, su richiesta motivata del coordinamento scientifico (Responsabile della Unità di ricerca o Responsabile del progetto di Ricerca) acquisito il parere del Responsabile dell'Area di Ricerca.	Qualora il titolare della borsa non prosegua l'attività di ricerca prevista senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Direttore può disporre la revoca della borsa, su richiesta motivata del responsabile scientifico.	Qualora il titolare del contratto non prosegua l'attività di ricerca prevista senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Direttore può disporre la risoluzione del contratto, su richiesta motivata del responsabile scientifico.
Recesso (facoltà unilaterale riconosciuta dal contratto)	Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi un evento che, a norma dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività svolta.	Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine come normato dal cc art 2227 - 2228. Qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività svolta.	RINUNCIA: Il titolare della borsa può rinunciare alla borsa durante il periodo di fruizione, previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno 15 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La rinuncia alla borsa comporta la cessazione dell'attività di ricerca.	Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine come normato dal cc art 2227 - 2228. Qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività svolta.
Sospensione				
Cessazione	La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o dalla risoluzione del contratto.	La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o dalla risoluzione del contratto.	La cessazione della borsa è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o dalla revoca DECADENZA: Decadono dal diritto alla borsa di studio coloro che, entro il termine indicato dalla Scuola, non sottoscrivono l'atto di accettazione, salvo motivata richiesta di differimento.	La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o dalla risoluzione del contratto.
Rinvio	Per gli aspetti relativi alla gestione del rapporto di lavoro dei titolari dei contratti per ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dalla legge 240/2010 e dai successivi decreti attuativi.	Per tutto quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alla legge 240/2010, all'art. 2222 del c.c. e seguenti.		Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'articolo 2222 del c.c. e alle norme in materia di lavoro autonomo.
38 di 40	All'atto dell'assunzione il Ricercatore è inquadrato in un settore scientifico-disciplinare. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. All'atto dell'assunzione e comunque entro 90 giorni dalla presa di servizio, il Ricercatore ha l'obbligo di presentare, in forma scritta e necessaria, secondo le disposizioni vigenti, alla verifica di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella fase preliminare alla negoziazione.			I contratti di cui al presente capo sono soggetti, ove previsto, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n 102. Il ricorso a questa tipologia di rapporto deve essere motivato in relazione all'impossibilità di ricorrere a risorse umane già presenti presso la Scuola per lo svolgimento di specifiche attività nell'ambito di un'Area di Ricerca o di un progetto di ricerca e si devono preventivamente determinare durata luogo e oggetto della prestazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Note				

2. **TAB. 2:** Trattamento economico, durata contrattuale e regime di impegno orario per i contratti da ricercatore a tempo determinato:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	TRATTAMENTO ECONOMICO	DURATA CONTRATTUALE	REGIME DI IMPEGNO	ATTRIBUIBILE A...
Legge 230/2005 articolo 24 comma 3 lettera a)	100% del trattamento iniziale del ricercatore confermato	Contratto triennale prorogabile per un massimo di 2 anni	Tempo pieno / tempo definito	Tutti i possessori del PhD e fino al 2015 anche coloro che sono in possesso di laurea specialistica e curriculum scientifico adeguato
Legge 230/2005 articolo 24 comma 3 lettera b)	100% del trattamento iniziale del ricercatore confermato. E' facoltà del Direttore definire un trattamento economico aggiuntivo fino a un massimo del 30%. Tale trattamento viene definito dal Direttore in fase di negoziazione	Contratto triennale non rinnovabile	Tempo pieno	Per coloro che hanno usufruito dei contratti di cui al punto A, ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi di assegno di ricerca ovvero per tre anni di contratti di cui all'art 1 comma 14 della 230/2005

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente capo e dei contratti di cui al successivo Capo II anche con altri atenei, non può superare i 12 anni, anche non continuativi (L. 240/2010 art.22).

3. **TAB. 3:** RICERCATORI: riepilogo categorie funzionali e tipologie contrattuali(1)

CATEGORIA	PER CHI...	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Research Assistant	Per coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art 18 comma 5 della legge 240/2010	Contratto di lavoro autonomo

Borsisti a progetto	Rivolto a coloro che siano idonei in graduatoria di dottorato, ma che non stiano usufruendo di borsa di studio.	Borsa a progetto
Research Collaborator		Assegno
		Contratto di collaborazione
Post-Doctoral Fellowship	Rivolto a chi sta per conseguire il PhD (all'ultimo anno del corso di studi dottorali) o chi si è già in possesso del PhD.	Assegno
		Contratto di collaborazione
Assistant Professor	Rivolto a chi sta conseguendo il PhD (all'ultimo anno del corso di studi dottorali) o chi si è già in possesso del PhD, con un più elevato livello di seniority in base alle pubblicazioni e ricerca svolta rispetto alla categoria inferiore (post-doctoral fellowship)	Assegno
		RTD Tipo A (3+2 anni)
		RTD Tipo B* (3 anni)
		Contratto di collaborazione

(1) Per i dettagli sulle tipologie contrattuali si veda TAB 1.